

**Allegato "B" all'atto n. 3.445
della Raccolta**

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e qualifica

Ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore" d'ora innanzi "CTS") è costituita un'associazione riconosciuta del Terzo settore denominata

"P&C ENTE FILANTROPICO"

di seguito anche "Associazione".

La denominazione sociale deve contenere l'espressione "Ente Filantropico".

L'Associazione opera ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento civile e della normativa speciale applicabile.

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Desenzano del Garda (BS), all'indirizzo comunicato in sede di iscrizione nel RUNTS e poi determinato, in caso di modifica, dal Consiglio Direttivo.

Con decisione dell'assemblea degli associati è ammessa l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, sedi operative o recapiti.

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 3 - Assenza di scopo di lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 comma 1 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 4 - Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione è un Ente Filantropico ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 117/2017 e, pertanto, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale dell'attività di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come meglio di seguito specificato.

In particolare l'Associazione si propone di sostenere iniziative di solidarietà sociale il cui scopo è quello di consentire ai beneficiari di acquisire una qualità di vita quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea e a favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

L'Associazione a tale scopo promuove iniziative e progetti destinati a:

- fornire sostegno economico, anche indiretto, mediante la fornitura di generi e beni di primaria necessità o comunque ritenuti di primaria utilità in favore di categorie di persone, famiglie e nuclei in condizioni di fragilità economica, sociale, sanitaria o abitativa segnalati da enti locali, enti ed istituti di assistenza;
- finanziare o cofinanziare progetti di utilità e solidarietà sociale volti a favorire l'inclusione sociale di categorie di persone svantaggiate, anziani e disabili promossi da enti del Terzo settore, enti pubblici, istituzioni scolastiche, enti religiosi civilmente riconosciuti o altri soggetti operanti in ambito solidaristico;
- fornire aiuti umanitari a componenti di collettività nazionali ed estere, e alle popolazioni presso cui operano altre organizzazioni aventi in via esclusiva finalità di solidarietà sociale;
- promuovere iniziative di raccolta fondi, sensibilizzazione, informazione e coinvol-

gimento della comunità per il perseguimento delle finalità istituzionali.

La beneficenza è il cardine sul quale si muove l'Associazione in tutte le sue forme, ed in particolare l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento e, in generale il sostegno economico, è indirizzato ai seguenti soggetti:

- Case famiglia, Centri di Accoglienza, Enti ed Istituti di Assistenza e beneficenza;
- Associazioni che operano a favore della sanità pubblica (ad esempio AVIS, AIDO, CROCE ROSSA);
- Parrocchie e Enti religiosi;
- Missioni religiose;
- Ospedali, per l'acquisto di attrezzature sanitarie;
- Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- Enti no profit del Terzo Settore;
- Associazioni che prestino servizi a favore della collettività in occasione di manifestazioni pubbliche.

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi dell'art. 37, co. 1, del Codice del Terzo Settore, l'associazione eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di attività di interesse generale, specificamente nei seguenti settori dell'art. 5 CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Art. 5 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente e da apposita deliberazione dell'organo amministrativo.

Art. 6 - Raccolta fondi e principi di gestione filantropica

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori, beneficiari e pubblico.

L'Associazione si attiene ai seguenti principi nella gestione del patrimonio, della raccolta di fondi e della destinazione delle risorse:

1. utilizzo delle risorse in coerenza con le finalità statutarie;
2. tracciabilità delle decisioni di erogazione;
3. imparzialità, trasparenza e non discriminazione nell'individuazione dei beneficiari;
4. assenza di conflitti di interesse o loro preventiva gestione;

5. monitoraggio dell'impiego delle somme, dei beni o dei servizi erogati, quando compatibile con la natura dell'intervento;
6. conservazione di adeguata documentazione a supporto delle scelte di assegnazione.

Art. 7 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo, da: contributi e quote associative, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, contributi pubblici o privati, dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche nazionali o estere finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, proventi da raccolte fondi, rimborsi, entrate da attività diverse e ogni altra entrata ammessa dalla legge.

E' costituito comunque un patrimonio minimo di euro 15.000,00 (euro quindicimila) ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 8 – Associati

Possono essere associati le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a sostenerne l'attività.

Gli associati hanno parità di diritti e doveri; in particolare hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di votare in assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto e di esaminare i libri sociali nei modi stabiliti dall'organo amministrativo.

L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Associazione di propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la normativa applicabile in materia.

L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti che abbiano riportato condanne penali o siano nella casistica disciplinata dal Codice Civile art 2382.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale di termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può impugnare a norma di legge.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto del giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Asso-

ciazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla quota Iniziale e alla quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- Sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della quota Iniziale e della quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- Sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la quota Iniziale e quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- Siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della quota annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Art. 9 - Recesso ed esclusione

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Art. 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Art. 11 - Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro ed assicurati ai sensi di legge.

L'attività del volontario è personale, spontanea, gratuita e non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti stabiliti dalla normativa e dai regolamenti interni.

Art. 12 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al regolare funzionamento, nel rispetto dell'art. 16 del d.lgs. 117/2017 e della normativa applicabile.

Art. 13 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo amministrativo (Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, ove nominato o obbligatorio;
- e) il Revisore legale, ove nominato o obbligatorio.

Tutte le cariche sociali, salvo diversa deliberazione nei limiti di legge, sono gratuite, fermo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

Art. 14 - Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con i requisiti statutari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio, quando occorra per la nomina dell'organo amministrativo o di controllo o del revisore legale e ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Brescia.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza:

- a) agli Associati, agli indirizzi di residenza o di posta elettronica certificata risultanti dal Libro degli Associati;
- b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di residenza o posta elettronica certificata da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dal presidente dell'assemblea, salvo che sia necessaria l'assistenza di un notaio

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 15 - Competenze dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- approvare il bilancio di esercizio e, ove richiesto, il bilancio sociale;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 16 - Quorum assembleari

Salvo quanto previsto per le modifiche statutarie e per lo scioglimento, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero degli intervenuti.

Agli effetti della validità delle sedute e delle relative deliberazioni ogni associato può rappresentare, per delega scritta, al massimo due altri associati.

Per le modifiche statutarie e per le operazioni straordinarie l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sia in prima sia in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 17 - Organo amministrativo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea tra gli associati, salvo quanto diversamente consentito dalla legge.

I consiglieri durano in carica per 3 esercizi, sono rieleggibili e restano in carica sino all'accettazione della nomina dei successori.

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri in sostituzione di quelli cessati. I consiglieri così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei consiglieri, si intenderanno decaduti dalla carica tutti i consiglieri con effetto dalla accettazione dei nuovi consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione e provvede ad attuare le linee programmatiche e di indirizzo dell'associazione e le attività da realizzare, alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione ed al compimento di tutti gli altri atti che non siano di competenza dell'assemblea o del presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- h) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

Art. 18 - Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Consiglio può eleggere altresì un Vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, con i requisiti previsti dal d.lgs. 117/2017 (CTS).

L'Assemblea nomina altresì il revisore legale o la società di revisione legale quando ciò sia obbligatorio per legge oppure quando lo ritenga opportuno.

Art. 20 - Libri sociali e trasparenza

L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo modalità che garantiscano ordine, riservatezza e tracciabilità della richiesta.

Art. 21 - Erogazioni filantropiche e criteri di selezione

L'Associazione disciplina con regolamento interno o con delibere dell'organo amministrativo i criteri per l'assegnazione di denaro, beni o servizi, definendo almeno:

- categorie dei beneficiari;
- requisiti di accesso;
- modalità di presentazione delle richieste o di selezione dei progetti;
- criteri di priorità;
- forme di rendicontazione o monitoraggio;
- procedure per la gestione dei conflitti di interesse.

Le decisioni di erogazione devono risultare da verbali o atti idonei a consentire la verifica della loro coerenza con le finalità statutarie.

Art. 22 - Bilancio e esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa indicazione. Entro i termini di legge l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione, ovvero il rendiconto per cassa nei casi consentiti.

Il bilancio, e ove dovuto il bilancio sociale, sono depositati nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Art. 23 - Destinazione dell'avanzo

Gli eventuali avanzi di gestione sono interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con medesima finalità individuati dall'Assemblea, salva diversa destinazione imposta dalla Legge. Si fa rinvio a quanto disposto nell'articolo 9 CTS.

Art. 25 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano il Codice del Terzo settore, il codice civile e la normativa vigente in materia.

F.to in originale:

DAVIDE POSSI

FILOMENA COSSU

MARIA RITA ANTONIA COSSU

DANIELA MASUCCI NOTAIO - Vi è sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL' ARTICOLO 22
D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 235
DEL 30 DICEMBRE 2010, CHE SI TRASMETTE AD USO ISCRIZIONE NEL
R.U.N.T.S..
MONTICHIARI, LI' 30 MARZO 2026.